
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Provvedimento del presidente del tribunale sul compenso e le spese dovuti agli arbitri: inammissibile il ricorso straordinario

È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., proposto avverso provvedimento del competente presidente del tribunale, relativo alla determinazione del compenso e delle spese dovuti agli arbitri ex art. 814 c.p.c., comma 2, trattandosi di provvedimento adottato nell'ambito di una attività non giurisdizionale contenziosa ma sostanzialmente privatistica e, dunque, privo di natura decisoria ed attitudine al giudicato; e ciò, anche nel regime previsto dalla norma nella nuova formulazione introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 21.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 25.2.2015, n. 3812

...omissis...

1. - Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., per avere la corte d'appello ritenuto il giudicato interno sulla esclusione, operata dagli arbitri, della applicabilità al contratto in esame del D.Lgs. n. 163 del 2006, c.d. codice degli appalti, e ciò in quanto, viceversa, il lodo arbitrale definitivo è stato impugnato ed il giudizio è tuttora pendente, come reso noto anche alla corte d'appello; in ogni caso, nessun giudicato interno poteva predicarsi per gli arbitri, che non sono parti.

Con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 163 del 2006, artt. 241 e 253, in quanto tale ultima norma - dalla corte d'appello richiamata solo parzialmente - al comma 34, prevede l'applicabilità dell'art. 241, anche agli appalti stipulati prima dell'entrata in vigore del c.d. codice degli appalti, salvo il caso di collegi arbitrali già costituiti, laddove quello in discorso fu costituito solo il 30 settembre 2009. Ne deriva che il compenso avrebbe dovuto essere liquidato ai sensi del D.M. 2 dicembre 2000, n. 398, con i temperamenti stabiliti dal citato art. 241, che impone che i compensi minimi e massimi siano dimezzati, vietando incremento dei massimi.

2. - Il ricorso è inammissibile.

Con la sentenza Sez. Un., 3 luglio 2009, n. 15586, confermata da Sez. Un. 31 luglio 2012, n. 13620 e poi seguita da numerose altre a sezione semplice (fra le altre, Cass. 8 febbraio 2013, n. 3069; 10 ottobre 2013, n. 23086, per gli arbitri irrituali; 15 ottobre 2014, n. 21835), questa Corte ha reputato inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., proposto avverso provvedimento del competente presidente del tribunale, relativo alla determinazione del compenso e delle spese dovuti agli arbitri ex art. 814 c.p.c., comma 2, trattandosi di provvedimento adottato nell'ambito di una attività non giurisdizionale contenziosa ma sostanzialmente privatistica e, dunque, privo di natura decisoria ed attitudine al giudicato; e ciò, anche nel regime previsto dalla norma nella nuova formulazione introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 21.

3. - Nulla sulle spese processuali, non svolgendo difese l'intimato.

p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2015.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
